

STATUTO DELLA “FONDAZIONE LUCIANO BIANCIARDI”

(come modificato, registrato 18.5.2007, notaio Giorgetti)

Art. 1 - della costituzione

E' costituita con sede in Grosseto, in via Ximenes 61, la Fondazione Luciano Bianciardi.

Art. 2 - delle finalità

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare le attività e le iniziative culturali relative all'opera e alla figura intellettuale di Luciano Bianciardi e, in funzione di ciò, al contesto storico-sociale nel quale egli si è formato e ha operato.

In particolare ha lo scopo di raccogliere e valorizzare opere, carte, documentazione di vario genere e studi bianciardiani, nonché del predetto contesto storico-sociale; promuovere e curare le attività di studio, di approfondimento e di ricerca, anche mediante l'organizzazione di convegni, dibattiti e conferenze, la realizzazione, la commissione e la diffusione di lavori intorno all'autore e al suo tempo, con la possibilità di istituire premi e borse di studio.

Art. 3 - del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione originario di € 3.615,20 e da successivi incrementi a qualsiasi titolo dello stesso fondo di dotazione;
- b) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o privati e da singoli cittadini con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) dai beni immobili e mobili che saranno acquistati a qualsiasi titolo dalla Fondazione con destinazione al patrimonio.
- d) Dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare con proprie deliberazioni a incremento del patrimonio.

Art. 4 – delle entrate diverse

Per l'adempimento dei suoi fini istituzionali la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) realizzo di beni costituenti il patrimonio e il reddito derivante dagli stessi;
- b) ogni eventuale contributo o elargizione non espressamente destinata a incrementare il patrimonio.

Art. 5 - degli organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il presidente e il vice presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il segretario,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Comitato Scientifico,
- f) il direttore del Comitato Scientifico
- g) il collegio dei Proviviri.

Art. 6 - del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai signori Bianciardi Luciana e Gazzei Tiberio.

Inoltre fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio di Amministrazione il direttore del Comitato Scientifico e il Presidente della Fondazione che presiederà il Consiglio stesso.

Le organizzazioni e gli enti che danno vita alla Fondazione si riservano la facoltà di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. I fondatori concedono la facoltà di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione ai seguenti enti:

Amministrazione Comunale di Grosseto
Amministrazione Comunale di Roccastrada
Amministrazione Provinciale di Grosseto.

Potranno inoltre nominare un rappresentante anche gli enti, diversi da quelli sopra indicati, che in futuro contribuiranno all'accrescimento del patrimonio per almeno € 15.000,00 (quindicimila).

Il Consiglio di Amministrazione svolge regolarmente le proprie funzioni anche nel caso che le organizzazioni e gli enti sopra nominati non si avvalgano della facoltà di nominare propri rappresentanti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della metà più uno dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a loro dimissione. In particolare ai signori Bianciardi Luciana e Gazzei Tiberio la carica di consigliere di amministrazione è attribuita per tutta la vita ed è loro facoltà di designare in qualsiasi momento le persone che dovranno succedere ad essi in tale carica. In caso di grave impedimento o di morte dei suddetti, succedono alla carica di consigliere di amministrazione per diritto i loro eredi, uno per ognuno degli attuali rappresentanti della famiglia Bianciardi, individuato dagli eredi stessi.

Per i consiglieri nominati dagli enti pubblici e privati causa di decadenza dalla carica è anche la revoca da parte dell'ente designante o la perdita della rappresentanza pro-tempore dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di apportare le modifiche allo Statuto che ritenga necessarie, purché coerenti con le finalità della Fondazione. Tali modifiche dovranno essere approvate da una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di mettere in liquidazione la Fondazione, nel rispetto delle norme che regolano tale disposizione, dietro approvazione di una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Le votazioni dovranno essere espresse con voto palese. Non è ammesso il voto per delega. La partecipazione dei membri del Consiglio di Amministrazione alle riunioni del medesimo organo è ammessa anche attraverso un circuito di videoconferenza.

Art. 7 - del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione in seno a una rosa di candidati presentata dai soci fondatori e dura in carica tre anni. Alla scadenza del mandato può essere designato e nominato per il triennio successivo.

Al momento della nomina, il Presidente qualora non sia già membro del Consiglio di Amministrazione, ne entra a far parte a tutti gli effetti.

In caso di parità nelle votazioni, il suo voto si considera decisivo.

Ha la rappresentanza legale della Fondazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri delegatigli dal Consiglio stesso. Nel caso di improrogabile necessità e urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, che dovranno essere ratificati da parte del Consiglio stesso nella prima successiva riunione convocata dal Presidente non oltre trenta giorni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o per espressa delega dello stesso o del Consiglio, le funzioni sopra elencate potranno essere svolte dal vice presidente. Il Presidente nomina inoltre il Segretario.

Art. 8 - degli adempimenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Esso è l'organo che:

- a) emana le direttive generali intorno all'amministrazione dei beni;
- b) emana le direttive di attuazione dei fini istituzionali della Fondazione sulla base delle quali il Comitato Scientifico elabora le proposte per i programmi di attività;
- c) approva i programmi elaborati dal Comitato Scientifico

- d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
- e) dispone l'impiego dei fondi anche con l'acquisto dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di azioni, obbligazioni, ovvero beni immobili,
- f) provvede alla erogazione delle rendite mediante la istituzione di Borse di Studio, Premi letterari e il finanziamento delle attività di carattere culturale rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione.

Il Consiglio elegge fra i propri membri un suo vice presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 9 - del Segretario

Il segretario della Fondazione esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 10 - del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composta da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il presidente del Collegio dovrà essere scelto tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; esprime il proprio parere sul bilancio consuntivo, effettua verifiche di cassa.

Art. 11 - del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di specifiche competenze scientifiche ed è composto da un numero massimo di undici membri. Il Comitato Scientifico è l'organo cui è riservata, in conformità ai fini istituzionali dell'Ente, l'elaborazione dei programmi scientifici, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e la proposta delle attività culturali che la Fondazione riterrà intraprendere direttamente, organizzare, patrocinare o comunque commissionare ad altri enti o privati.

Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Direttore, almeno due volte all'anno, oppure quando il Direttore lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri.

Il Comitato gestisce e cura collegialmente l'esecuzione delle iniziative culturali e appronta le condizioni tecnico-scientifiche per la loro realizzazione. Propone un suo Direttore che viene incaricato dal Consiglio di Amministrazione e che dura in carica tre anni.

In caso di impedimento permanente o dimissioni di uno dei membri, il Comitato Scientifico viene integrato tramite nomina di nuovo membro da parte del Consiglio di Amministrazione. La delibera nomina richiede la maggioranza di due terzi dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione alla prima votazione e la maggioranza semplice dei medesimi alla seconda.

Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il numero dei componenti del Comitato Scientifico può essere aumentato in funzione delle necessità di ogni singolo progetto.

Le votazioni dovranno essere espresse con voto palese. Non è ammesso il voto per delega. La partecipazione dei membri del Comitato Scientifico alle riunioni del medesimo organo è ammessa anche attraverso un circuito di videoconferenza.

Qualora un membro del Comitato Scientifico disertino ingiustificatamente le riunioni del medesimo organo per tre volte consecutive decadrà automaticamente dall'incarico.

Art. 12 - del Direttore del Comitato Scientifico

Il Direttore del Comitato Scientifico coordina l'attività del comitato ed è responsabile del funzionamento del Comitato stesso. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, risponde direttamente

al Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte di diritto, sia dell'indirizzo culturale che delle singole iniziative adottate dal Comitato Scientifico.

Art. 13 – del Collegio dei Proviviri

Il collegio dei Proviviri viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri. Il collegio dura in carica tre anni. In caso di controversie gravi che possano ostacolare le normali attività della Fondazione e qualora ne facciano richiesta almeno cinque membri appartenenti al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Scientifico o a entrambi, il Consiglio di Amministrazione affida il compito di conciliare la vertenza al Collegio dei Proviviri.

Art. 13 - delle conciliazioni

In caso di controversie gravi che possano ostacolare le normali attività della Fondazione e qualora ne facciano richiesta almeno cinque membri appartenenti al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Scientifico o a entrambi, il Consiglio di Amministrazione nomina un Collegio di Proviviri, composto da tre membri, al quale affida il compito di conciliare la vertenza.

Art. 14 – della gratuità delle prestazioni istituzionali

Tutte le cariche istituzionali della Fondazione si intendono prestate volontariamente e gratuitamente, fatto salvo il diritto ad un rimborso spese particolari documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.